

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

(ex art. 90, comma 2, R.D. n. 642/1907)

La ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY, con sede legale in Milano, Via Principe Eugenio, 51, P.IVA 10693880154, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Walter Bertini, rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Restivo di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Corridoni, 6, come da delega a margine del presente atto


Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 101 del 25.10.2004, il Comune di Milano, Settore Sport e Giovani, indiceva gara mediante procedura ristretta-negoziata per la concessione d'uso a privati del Centro Sportivo Kennedy di Via Olivieri, 15, ai sensi del R.D. n. 2440/1923, del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 14, comma 6 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Milano;
- Con determina dirigenziale n. 179/2005 Atti P.G. 515192/05 del 27.5.2005, esecutiva dal 13 giugno 2005, il Comune di Milano approvava i verbali della Commissione di gara e della Commissione giudicatrice ed il progetto tecnico gestionale della HC Milano 17 ed affidava a questa la concessione d'uso del Centro Sportivo Kennedy;
- Con ricorso n. r.g. 2186/2005 del 22 luglio 2005 la Associazione Sportiva Walter Bertini Tennis Club Academy, seconda classificata, adiva il T.A.R. per la Lombardia, Milano per l'annullamento dell'intera gara;
- Con sentenza n. 1692/06 del 14 giugno 2006 il T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, accoglieva il ricorso proposto dalla Associazione Sportiva Walter Bertini Tennis Club Academy disponendo quanto segue:

*"Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso principale merita di essere*

DELEGA

Io sottoscritto Walter Bertini, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Associazione Sportiva Walter Bertini Tennis Club Academy, con sede legale in Milano, Via Principe Eugenio, 51, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto di diffida ex art. 90, comma 2, R.D. n. 642/1907 ed in ogni stato e fase che ne dovesse derivare l'avv. Nadia Restivo di Milano, conferendo al sunnominato difensore ogni più ampia facoltà di legge ed eleggo domicilio presso il suo studio in Milano, Via Corridoni, 6.  
Milano,

  
Walter Bertini

per autentica  
avv. Nadia Restivo

accolto. Le censure risultate fondate sono tali da travolgere l'intera procedura concorsuale svolta, dal che consegue, sul piano processuale, l'assorbimento delle ulteriori doglianze del ricorso principale e l'inammissibilità, per difetto d'interesse, del ricorso incidentale, in quanto coinvolgenti momenti procedurali successivi e travolti dal disposto accoglimento.

All'accoglimento consegue l'annullamento dell'intera procedura svolta, con conseguente soddisfacimento in forma specifica, attraverso la reiterazione della procedura che conseguirà all'ottemperanza alla presenza sentenza, della pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente.”;

- Con ricorsi n. r.g. 7944/06 del 21 settembre 2006 e n. r.g. 8479/06 del 3 ottobre 2006 il Comune di Milano e la Associazione A.S. H.C. Milano 17 RAMS ricorrevano avanti al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale “per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecutività, della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1692/06”;

- Il Consiglio di Stato, con ordinanze n. 5533/06 nel ricorso n. r.g. 7944/06 e n. 5550/06 nel ricorso n. r.g. 8479/06, respingeva le istanze cautelari rispettivamente proposte dal Comune di Milano e dalla H.C. “*Considerato che, allo stato degli atti e ad una sommaria cognizione della controc(v)ersia propria della fase cautelare, non emergono ragioni per discostarsi dalla pronuncia di primo grado, che si fonda sull'applicabilità al caso di specie della legge n. 109 del 1994*”;

- Il Comune di Milano – Sport-Giovani – Ufficio Convenzioni, con determinazione dirigenziale 10 ottobre 2006 PG 949979/2006, concedeva “*temporaneamente all'Associazione Sportiva H.C. Milano 17 RAMS l'uso del Centro Sportivo Kennedy (...) al solo fine di consentire la gestione*

dell'impianto in pendenza del giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 1692/2006”;

\* \* \*

**considerato che**

- Se il Comune di Milano desse attuazione alla determinazione dirigenziale n. PG 949979/2006 del 10 ottobre 2006, di fatto eluderebbe la sentenza sopra richiamata, non essendo tale provvedimento idoneo a superare l'esecutività *ex lege* della sentenza;
- In ogni caso, tale atto illegittimo di affidamento provvisorio della gestione non risulta, allo stato, sottoscritto dalla H.C.;
- Ove anche lo fosse (sottoscritto), si tratterebbe comunque di fattispecie elusiva della detta sentenza T.A.R., esecutiva *ex lege*;
- Infatti, la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1692/06 del 14 giugno 2006, è esecutiva ex art. 33, 1° comma, Legge T.A.R. n. 1034/1971 e il Comune di Milano non può esimersi dall'ottemperarla, ai sensi dell'art. 27, 1° comma, numero 4 del T.U. Leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26.6.1924, n. 1054, come richiamato dall'art. 33, ultimo comma;
- Comunque, l'affidamento provvisorio, se comporta, come dichiarato, la mera gestione del Centro con “*espresso divieto alla concessionaria di compiere atti e/o investimenti che non siano strettamente connessi con la gestione temporanea del bene dato in concessione*”, a maggior ragione non può precludere il rifacimento della gara;
- Avverso detto rifacimento, ordinato dall'Ill.mo T.A.R. Lombardia, Milano, con la sentenza n. 1692/06 in data 14 giugno 2006 il Comune di Milano non può certo opporre la necessità di tempi lunghi.

\* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, il sottoscritto, *ut supra* rappresentato e difeso, con il presente atto

**DIFFIDA e METTE IN MORA**

- il **COMUNE DI MILANO**, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- il **COMUNE DI MILANO** – Settore Sport e Giovani – Servizio Sport, in persona del Direttore o Responsabile *pro tempore*;
- il **COMUNE DI MILANO** – Settore Sport e Giovani – Ufficio Convenzioni, in persona del Direttore o Responsabile *pro tempore*


a conformarsi alla sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1692/06 e quindi ad avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione del "Centro Sportivo Kennedy", con nomina di una commissione di gara nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, come ordinato dal TAR Milano e previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Milano

**entro 30 giorni dalla notifica del presente atto**

con l'avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza nel termine intimato, la Associazione Sportiva Walter Bertini Tennis Club Academy presenterà senza ulteriore avviso, ricorso ex art. 90, R.D. n. 642/1907 e ex art. 33, ultimo comma, Legge n. 1034/1971 per l'ottemperanza al disposto della sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1692/06 del 14 giugno 2006.

Milano, 5 dicembre 2006

Sig. Walter Bertini



Avv. Nadia Restivo

**RELAZIONE DI NOTIFICA – Milano, li**

Ad istanza dell'avv. Nadia Restivo di Milano, Via Corridoni, 6, rappresentante e difensore della Associazione Sportiva Walter Bertini Tennis Club Academy, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello di Milano ho notificato e consegnato copia conforme e da me sottoscritta del retroesteso atto di diffida e messa in mora in una copia di questo mio atto a

**COMUNE DI MILANO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Milano, Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2, ivi a mani di

**COMUNE DI MILANO**, Settore Sport e Giovani – Servizio Sport, in persona del Direttore o Responsabile *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio in Milano, Via Marconi, 2, ivi a mani di

**COMUNE DI MILANO**, Settore Sport e Giovani – Ufficio Convenzioni, in persona del Direttore o Responsabile *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio in Milano, Via Dogana, 2, ivi a mani di